

STATUTO

**S.MARIA RITA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA
DELL'OLIMPIADE 4/D

Numero REA: SR - 116395

Codice fiscale: 01320400896

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n. 22047 di Repertorio e al n. 14114 della	
	Raccolta	
	STATUTO	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita una società cooperativa denominata "S. MARIA	
	RITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."	
	ARTICOLO 2	
	La cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo	
	mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in	
	funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti	
	indicato. Riguardo ai detti rapporti mutualistici la società è	
	obbligata al rispetto del principio della parità di	
	trattamento demandandosi all'organo amministrativo la facoltà	
	di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra	
	loro diverse valutata la diversa condizione dei soci, le	
	esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. I	
	comparenti precisano altresì che è espressamente prevista la	
	facoltà per la società di svolgere la propria attività anche	
	con i terzi le condizioni dei rapporti con i quali verranno	
	stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze	
	dell'impresa cooperativa. Le regole di svolgimento	
	dell'attività mutualistica, con specifico riferimento ai	
	rapporti tra società e soci, sono dettate dal presente statuto	
	e in mancanza sono previste in apposito regolamento che,	
	predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dalla	

	assemblea straordinaria della società ai sensi e per gli	
	effetti dell'ultimo comma seconda parte dell'articolo 2521 del	
	codice civile	
	Poichè la cooperativa intende raggiungere e mantenere le	
	caratteristiche di cooperativa a mutualità prevalente, ogni	
	prestazione di servizi, ogni apporto e ogni attività	
	lavorativa verrà effettuata prevalentemente con e verso i	
	soci. A tal fine l'organo amministrativo curerà che nel corso	
	dell'esercizio vengano rispettati ed evidenziati i criteri	
	quantitativi di cui all'articolo 2512 e 2513 del codice	
	civile. Tale caratteristica dovrà inoltre essere resa pubblica	
	a mezzo indicazione negli atti e nella corrispondenza del	
	numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	La cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali di	
	categoria, e alle relative associazioni provinciali e ad altri	
	organismi economici e sindacali che si propongono iniziative	
	di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di	
	servizi.	
	ARTICOLO 3	
	La società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in	
	proseguo ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi	
	mutualistici, nel rispetto dei principi e dei metodi della	
	mutualità e della solidarietà non persegue fini speculativi e	
	di lucro ma rientrando tra quelle che svolgono le attività di	

	cui all'art. 1 della legge 08/11/1991 n. 381, ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative	
	tipo A) e attività produttive (cooperative tipo B) tra di loro	
	funzionalmente collegate ai sensi della Circolare Ministeriale	
	dell'8 novembre 1996, n. 153, nelle quali realizzare	
	l'integrazione lavorativa di persona socialmente svantaggiate,	
	con particolare attenzione a persone portatrici di handicap,	
	psichici e/o fisici. Si propone quindi, senza finalità	
	speculative, gli scopi seguenti:	
	- l'assunzione da Amministrazione Statali, da Regioni,	
	Province, Comuni, da ASL, da qualsiasi Ente Pubblico, da	
	Amministrazioni Militari, nonché da privati di appalti quali	
	gestione di asilo nido; gestione di scuole materne, elementari	
	e medie, centri sociali, prestare assistenza e consulenza	
	sanitaria ed infermieristica, domiciliare ed ambulatoriale, di	
	natura preventiva riabilitativa e terapeutica mediante	
	l'intervento di équipes pluridisciplinari, consultori, colonie	
	marine, montane e termali, nonché tutte le attività collegate	
	al turismo sociale; assistenza domiciliare agli anziani, a	
	inabili, gestanti, ragazze madri, minori, asili nido,	
	assistenza socio-sanitaria; organizzazioni e gestione di	
	soggiorni vacanze, servizi di telesoccorso e teleassistenza;	
	organizzazione gestione di case di riposo, centri di	

	assistenza e di incontro per minori, inabili, anziani,	
	comunità alloggio, case albergo, case protette, case famiglia,	
	centri di accoglienza, centri di ristorazione, segretariato	
	sociale, centri di accoglienza per ospitalità diurna e	
	residenziale temporanea, istituti di ricovero; organizzazione	
	e gestione di servizi socio-psicopedagogici, assistenza	
	igienico personale per portatori di handicap e relativo	
	trasporto; trasporti in genere; organizzazioni e gestioni di	
	posti ristoro; organizzazioni di iniziative per il tempo	
	libero, animazione, attività sportive, attività teatrale,	
	organizzazione di spettacoli in genere, organizzazione e	
	gestione di programmi di turismo sociale, corsi per	
	insegnanti, per il conseguimento di diplomi o attestati	
	specifici all'attività di cui all'oggetto, corsi professionali	
	di qualificazione o riqualificazione; Promuovere la formazione	
	e l'aggiornamento professionale del personale da adibire nei	
	servizi in favore delle persone suddette; centri diurni,	
	assistenza medico-infermieristica, attività lavorative per	
	anziani e per gli handicappati, centro di riabilitazione	
	fisica e fisioterapica, riabilitazione del linguaggio e	
	logoterapia, servizio baby-sitter. Istituire e/o gestire	
	attività di formazione e di consulenza, ciò ai fini anche	
	della legge dello stato n. 285 dell'1 giugno 1977	
	sull'occupazione giovanile e della legge Regionale Siciliana	
	n. 37 del 18 agosto 1978 recante norme integrative	

	sull'occupazione giovanile in Sicilia e successive	
	modificazioni, nonché di ogni altro provvedimento regionale,	
	nazionale e comunitario, emanato e emanando sulla cooperazione	
	in genere e anche finalizzato alla cooperazione giovanile e	
	alla occupazione; servizi per la realizzazione di centri	
	residenziali (case albergo, case protette, comunità alloggio,	
	centri di accoglienza per ospitalità diurna e residenziale,	
	R.S.A.), anche mediante la ristrutturazione edilizia e/o	
	costruzione, ampliamento e recupero di immobili finalizzati	
	allo svolgimento delle attività sociali; istituzione e	
	realizzazione, di centri di medicina polidiagnostica, di	
	riabilitazione e laboratori d'analisi ematochimiche e	
	radiologiche, previo l'ottenimento delle necessarie	
	autorizzazioni da parte delle autorità competenti;	
	organizzazione e gestione di iniziative e servizi finalizzati	
	alla difesa ed alla valorizzazione della famiglia sia come	
	entità sociale che come luogo di crescita ottimale per i	
	minori così come previste dalle normative vigenti sulla	
	famiglia; - assistenza ai soggetti oncologici in fase	
	terminale; organizzazione di corsi per la formazione e la	
	preparazione al volontariato;	
	- attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della	
	comunità locale entro cui opera al fine di renderla	
	consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato	
	di bisogno;	

	- servizi polivalenti alla collettività gestite riferiti in	
	particolare a lavanderie, manutenzioni, pulizie, trasporti e	
	servizi similari o complementari a questi.	
	La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa	
	sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti	
	in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte	
	a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi	
	sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di	
	persone disabili con ridotta capacità lavorativa.	
	<i>L'organizzazione e la gestione di struttura di accoglienza per</i>	
	<i>M.S.N.A. (Minori stranieri non accompagnati), sia di primo che</i>	
	<i>di secondo livello, nonché anche per adulti;</i>	
	- <i>la partecipazione a consorzi, ATI, ATS per la gestione in</i>	
	<i>toto o in parte di strutture di accoglienza per cittadini</i>	
	<i>extracomunitari di ambo i sessi;</i>	
	- <i>la promozione, l'organizzazione e la gestione di strutture</i>	
	<i>per richiedenti asilo politico di ambo i sessi (SPRAR, CARA,</i>	
	<i>CPR);</i>	
	- <i>l'organizzazione di azioni di promozione di eventi di</i>	
	<i>carattere sociale nell'ambito dell'emigrazione;</i>	
	- <i>la promozione e l'organizzazione di attività di formazione,</i>	
	<i>istruzione, partecipazione ed integrazione per migranti e</i>	
	<i>richiedenti asilo politico di ambo i sessi.</i>	
	A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e	
	finanziamenti sia da parte dello stato che da enti regionali,	

	locali e della comunità europea.	
	Nella contabilità della cooperativa saranno distintamente	
	indicati i conti riferiti alle attività di tipo A e di tipo B.	
	La cooperativa procederà alla costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale nonchè adotterà procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale secondo le previsioni dell'art. 4	
	comma 1 della legge 59/92.	
	Essa potrà inoltre compiere tutti gli atti necessari e/o utili	
	al conseguimento dello scopo sociale, compiere pertanto le	
	operazioni mobiliari e/o immobiliari necessarie a tal fine e	
	tali ritenute dall'organo amministrativo.	
	Essa potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto	
	qualsiasi forma in impresa, specie se svolgono attività	
	analoghe e in ogni modo, connesse all'attività sociale, in	
	particolare:	
	1) dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici,	
	consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare	
	il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	2) aderire ad organizzazioni del movimento cooperativistico e	
	del terzo settore;	
	3) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare	

	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della L.	
	59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative,	
	partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative	
	sociali;	
	5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale, nei limiti e secondo criteri previsti	
	dalle leggi e dai regolamenti in materia.	
	ARTICOLO 4	
	La società ha sede legale nel Comune di Siracusa.	
	La società nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di	
	legge potrà istituire sedi secondarie agenzie e/o depositi nei	
	modi forme e termini di legge.	
	L'organo amministrativo della società può spostare la sede	
	legale all'interno del Comune di Siracusa.	
	ARTICOLO 5	
	La società ha durata a tutto il trentuno dicembre	
	duemilacinquanta (31.12.2050).	
	Detto termine potrà prorogarsi con delibera dell'assemblea	

	straordinaria salvo in tal caso il diritto di recesso del	
	socio dissenziente che verrà comunicato all'organo	
	amministrativo nei termini di cui all'art. 2532 c.c. e	
	produrrà effetto così come previsto nell'ultimo comma della	
	citata norma.	
	ARTICOLO 6	
	Il capitale della società è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari ed è rappresentato	
	da quote del valore di euro duecentocinquanta cadauna.	
	Detto capitale può essere liberato mediante conferimenti in	
	denaro di crediti o in natura.	
	L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'art.2528	
	del codice Civile non importa modifica dell'atto costitutivo.	
	La società tuttavia può deliberare aumenti di capitale con	
	modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli	
	articoli 2438 e seguenti del c.c.	
	L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà	
	autorizzata dall'assemblea su proposta degli amministratori.	
	ARTICOLO 7	
	Le partecipazioni sociali non possono essere cedute nè	
	sottoposte a pegno nè ad altri vincoli se non con	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende sottoporre a pegno e/o comunque cedere in	
	tutto o parte le proprie partecipazioni sociali deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	

	raccomandata. L'organo amministrativo comunicherà al socio il	
	provvedimento autorizzatorio o di diniego nel termine di 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui	
	sopra. Trascorso comunque il detto termine il socio è libero	
	di vendere e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal	
	presente statuto per divenire socio deve essere iscritto nel	
	libro dei soci. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha	
	il diritto nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della relativa comunicazione di proporre opposizione al	
	Tribunale.	
	ARTICOLO 8	
	Il patrimonio della cooperativa risulterà formato dai	
	conferimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale	
	sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie e comunque da tutte	
	le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono distribuirsi nè in vita	
	della società nè al momento del suo scioglimento.	
	ARTICOLO 9	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti	
	dalle vigenti normative. L'assemblea che approva il bilancio	
	delibera sulla destinazione degli eventuali utili netti e	
	costituirà la riserva legale nella misura come per legge; ne	

	destinerà parte al Fondo mutualistico attualmente prescritto	
	dalla legge 59/92; statuirà sui dividendi nei limiti di legge	
	per la mutualità prevalente. L'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del	
	ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge,	
	delle disposizioni del presente statuto e del relativo	
	apposito regolamento. In ogni caso la ripartizione del	
	ristorno ai soci cooperatori va effettuata in proporzione alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente	
	realizzati in conformità con i criteri stabiliti nell'apposito	
	regolamento. Il regolamento stabilisce i criteri attraverso i	
	quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali	
	eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione con lo	
	scambio mutualistico. In ogni caso l'entità della quota da	
	destinare a ristorni tiene conto del valore della prestazione	
	mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre e, al limite,	
	annullare quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto	
	ai valori medi di mercato configurandosi in tal caso la	
	fattispecie del ristorno anticipato. Nella delibera di	
	distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi	
	delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 -	
	sexies c.c.	
	ARTICOLO 10	
	Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito	
	dalle vigenti disposizioni di legge ed è potenzialmente	

	illimitato. Possono acquisire la qualità di soci coloro che	
	sono in grado di contribuire al conseguimento dell'oggetto	
	sociale avendone interesse e precisamente coloro che	
	possiedono i seguenti requisiti:	
	essere soggetti esperti o praticanti il ramo socio sanitario	
	assistenziale o comunque operanti nel cosiddetto terzo	
	settore, e comunque nei rami di attività della cooperativa.	
	I soci dovranno appartenere alle seguenti categorie: a) soci	
	prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso	
	di qualsiasi natura ed entità; b) soci fruitori, che	
	usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei	
	servizi prestati dalla coopertiva; c) soci volontari, che	
	prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per	
	fini di solidarietà d) soci sovventori, che partecipano ai	
	programmi per lo sviluppo tecnologico, o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, oppure ai	
	programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento	
	aziendale. E' consentita l'ammissione a soci di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon	
	funzionamento dell'impresa sociale nei ristretti limiti	
	previsti dalla legge.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	ARTICOLO 11	
	Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve	

	presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale	
	domanda contenente:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita residenza e codice	
	fiscale se persona fisica; ragione sociale o denominazione	
	sede legale e luogo di costituzione e dati relativi	
	all'iscrizione al Registro delle Imprese competente se	
	società;	
	b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di	
	cui si è in possesso;	
	c) se persona giuridica la giustificazione dei poteri e la	
	qualità del dichiarante;	
	d) l'ammontare delle quote che si intende sottoscrivere;	
	e) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione	
	del presente statuto;	
	L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con	
	provvedimento di accoglimento che verrà comunicato	
	all'interessato ed annotato nel libro dei soci o con	
	provvedimento di rigetto che motivato entro giorni sessanta	
	dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato	
	all'interessato. Entro sessanta giorni del ricevimento della	
	comunicazione di rigetto l'interessato può chiedere che	
	sull'istanza di ammissione si pronunzi l'assemblea.	
	Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti	
	dall'organo amministrativo sia per le quote che per le spese	
	di istruzione della domanda di ammissione sia infine ove	

	esistente del sovrapprezzo, restando obbligato a quanto	
	stabilito in questa materia dall'organo amministrativo e	
	naturalmente all'osservanza dello statuto sociale.	
	Al socio moroso nell'esecuzione dei conferimenti, o	
	inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte verso la	
	società, non spetta il diritto di esaminare i libri di cui	
	all'articolo 2545 bis.	
	Il socio cessa di essere tale per effetto di morte, di recesso	
	e di esclusione.	
	ARTICOLO 12	
	In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la	
	liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.	
	ARTICOLO 13	
	Il recesso del socio cooperatore è consentito:	
	- nei casi previsti dalla legge;	
	- al socio che non sia in grado di contribuire al	
	raggiungimento dello scopo sociale anche in via temporanea;	
	- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.	
	E' vietato il recesso parziale.	
	La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata	
	con raccomandata A/R all'organo amministrativo che deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dal relativo ricevimento	
	comunicandone nei sessanta giorni successivi e sempre con	
	raccomandata A/R al socio il provvedimento di accoglimento o	
	di rigetto. In quest'ultimo caso il socio nei sessanta giorni	

	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	in Tribunale.	
	Il recesso accolto produce effetto dal momento della	
	comunicazione del provvedimento relativo al socio. Con	
	referimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con	
	la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi	
	prima della stessa; in caso contrario con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Il socio receduto ha diritto alla	
	liquidazione della quota secondo quanto infra.	
	ARTICOLO 14	
	L'esclusione del socio è deliberata dall'organo	
	amministrativo:	
	- nel caso dell'art.2531 c.c.;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla	
	legge dal contratto dal regolamento ove esistente o dal	
	rapporto mutualistico;	
	- nel caso che il socio non partecipi consecutivamente a tre	
	assemblee;	
	- nel caso il socio non versi le quote inizialmente	
	sottoscritte o o quelle sottoscritte in sede di aumento a	
	pagamento del capitale sociale;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	- nel caso dell'art. 2286 del codice civile;	
	- nel caso di cui all'art. 2288 comma 1 del codice civile;	

	- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con	
	la società. La relativa delibera va comunicata con	
	raccomandata A/R al socio che, nei sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in	
	Tribunale.	
	L'esclusione produce effetto dall'annotazione del	
	provvedimento nel libro soci che sarà eseguita senza indugio	
	dagli amministratori. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina contestualmente la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	ARTICOLO 15	
	Il socio receduto o escluso ovvero gli eredi o i legatari del	
	socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota	
	secondo quivi in prosieguo:	
	- rimborso della partecipazione interamente liberata,	
	- rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio	
	sociale e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale	
	sociale ai sensi dell'art.2545 quinquies comma 3.	
	La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al	
	netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in base	
	al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno	
	avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto	
	sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società	
	cooperativa entro centottanta giorni dall'approvazione del	
	bilancio. Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi	

	cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in	
	cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di	
	scioglimento del singolo rapporto sociale, ed il relativo	
	valore è devoluto a riserva legale. Il socio uscente o gli	
	eredi di quello defunto sono obbligati verso la società nei	
	limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro	
	un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta	
	insolvenza della società.	
	ARTICOLO 16	
	I soci devono adottare le loro decisioni mediante il metodo	
	assembleare. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in	
	conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i	
	soci compresi gli assenti ed i dissenzienti.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo salvo i	
	diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia	
	riservata ad altri in sede ordinaria o straordinaria nei casi	
	di legge.	
	L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a	
	garantire la tempestiva informazione degli argomenti da	
	trattare il loro elenco il giorno il luogo e l'ora	
	dell'adunanza. Esso va affisso all'albo sociale o inviato al	
	domicilio dei soci quale risultante dal libro dei soci almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può	
	inviarsi con raccomandata A/R o semplice o anche consegnata a	

	mano e controfirmata per ricevuta dal socio destinatario o	
	mediante fax munito del rapporto di ricezione. L'assemblea è	
	convocata presso la sede sociale o in via subordinata nel	
	Comune ove ha sede la società oppure altrove purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione conterrà anche disposizioni	
	concernenti la seconda convocazione fermo restando che questa	
	non può avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.	
	ARTICOLO 17	
	In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità la	
	deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di	
	voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o	
	informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento.	
	ARTICOLO 18	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere	
	convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni	
	qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e lo richiedano particolari esigenze sociali	
	connesse alla struttura ed all'oggetto della società segnalate	
	dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente	
	normativa.	
	ARTICOLO 19	
	Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in	

	via ordinaria o in via straordinaria come per la validità	
	delle deliberazioni tanto in prima quanto in seconda	
	convocazione come nelle successive si fa riferimento alle	
	disposizioni di legge in materia di società a responsabilità	
	limitata. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i	
	soci che risultino iscritti nel libro soci. Ogni socio avente	
	diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare	
	ed in tal caso si applicano le disposizioni di legge. Ogni	
	socio non può rappresentare più di dieci soci. I soci	
	imprenditori individuali possono essere rappresentati anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini	
	entro il secondo che collaborino nell'impresa del socio.	
	L'intervento in assemblea è possibile anche mediante mezzi di	
	telecomunicazione o con il voto tramite corrispondenza; in	
	quest'ultimo caso il voto deve essere pervenuto al momento	
	della riunione per potersi considerare intervenuto	
	all'assemblea il socio che lo ha espresso.	
	ARTICOLO 20	
	Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al	
	voto i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia la	
	quota di capitale sottoscritta.	
	Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata	
	di mano o per iscritto, si può votare per corrispondenza	
	purchè la votazione risulti espressa con fax recante	

	l'identificativo del mittente, lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno, telex e telegramma. E' altresì ammesso il	
	voto per video conferenza a condizione che sia possibile	
	garantire la contestualità della discussione del voto e della	
	deliberazione. Il voto per corrispondenza e/o quello per video	
	conferenza non vengono computati ai fini della regolare	
	costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione	
	argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno	
	dell'avviso di convocazione. E' vietato il voto segreto.	
	ARTICOLO 21	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, in mancanza dall'amministratore più anziano o	
	unico; in mancanza da altra persona scelta dall'assemblea a	
	maggioranza dei presenti. Spetta al presidente dell'assemblea	
	di constatare e far constatare la regolarità della	
	costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità	
	dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo	
	svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle	
	votazioni. Il presidente è assistito da un segretario nominato	
	dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni	
	di segretario vengono assolve da un notaio. Di ogni adunanza	
	viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e	
	dal segretario o dal notaio e riportato in apposito libro.	
	ARTICOLO 22	
	La società è alternativamente amministrata, con scelta da	

	adottarsi dalla decisione dei soci al momento della nomina, da	
	un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione,	
	ovvero da due o più Amministratori con poteri congiunti o	
	disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di Consiglieri variabili da tre a cinque ed il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza degli amministratori	
	sono scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo dura in carica per il tempo stabilito	
	all'atto della nomina ovvero a tempo indeterminato sino a	
	dimissioni o revoca ed è rieleggibile.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente.	
	ARTICOLO 23	
	Al consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria nonchè, attraverso il suo	
	Presidente che la assume, o in mancanza dovuta a impedimento	
	malattia o assenza, al vice presidente, la rappresentanza	
	generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il	
	presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta la	
	società di fronte a terzi sia giudizialmente che	
	extragiudizialmente ed ha la firma sociale. Il Presidente è	

	autorizzato a riscuotere dalla P.A.o da privati pagamenti di	
	ogni natura e genere e a qualsiasi titolo, rilasciando	
	quietanza liberatoria. Il Presidente può mediante procura o	
	delega attribuire alcuni poteri di rappresentanza sociale a	
	terzi.	
	Il consiglio di amministrazione inoltre:	
	decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con	
	l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 2528 del codice	
	civile, autorizza o nega la cessione delle quote sociali	
	comunicando al socio il relativo provvedimento nel termine di	
	sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, (il	
	provvedimento di diniego dovrà essere motivato); ha i poteri	
	concernenti il recesso dei soci stabiliti dall'art. 2532 del	
	codice civile.	
	Il tutto oltre che nel rispetto delle disposizioni sopra	
	richiamate anche di quanto previsto per ciascuna singola	
	competenza del presente statuto.	
	Al consiglio altresì compete di decidere la nomina di	
	direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per	
	determinati atti o categorie di atti, con la determinazione	
	delle relative condizioni con l'osservanza dei limiti imposti	
	dalla legge; in particolare è fatto divieto espresso di	
	delegare a chiunque le materie previste dall'art. 2381, i	
	poteri in materia di ammissione recesso ed esclusione dei	
	soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con	

	i soci.	
	ARTICOLO 24	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica. Si prevede la possibilità di	
	riunione a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la	
	contestualità di discussione e deliberazione. Il consiglio	
	delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti	
	la proposta si intende respinta. E' vietato il voto segreto e	
	per rappresentanza.	
	ARTICOLO 25	
	Il collegio sindacale, quando la sua nomina sia obbligatoria,	
	è composto da tre membri effettivi e due sindaci supplenti e	
	funziona nei casi e con le modalità prescritte dalla legge.	
	Il presidente del collegio sarà nominato dall'assemblea.	
	Le riunioni del collegio sindacale possono farsi a mezzo di	
	teleconferenza ove sia garantita la contestualità di	
	discussione e deliberazione.	
	L'elezione dei membri del collegio è fatta in proporzione	
	delle quote possedute.	
	Il collegio dura in carica tre esercizi sociali e comunque	
	decade al momento dell'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio sociale decorrente dalla sua nomina.	
	Il controllo contabile viene esercitato nei modi e nei casi	
	previsti dalle leggi vigenti.	

[illegible]

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3
del D.P.R. N. 445/2000, che si trasmette in termini utili di
iscrizione ad uso del Registro Imprese.